

Consolidato fiscale: ulteriori chiarimenti sull'utilizzo delle perdite in caso di accertamento

Nuove indicazioni operative per i contribuenti aderenti alla tassazione di gruppo che vogliono chiedere al Fisco lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento. Con la [circolare n. 2/E del 26 gennaio 2018](#), infatti, le Entrate forniscono istruzioni alle imprese consolidate che intendono utilizzare, in diminuzione del maggior imponibile accertato dal Fisco, le perdite maturate prima dell'esercizio dell'opzione per la tassazione consolidata. Nel documento pubblicato oggi, inoltre, l'Agenzia illustra come ripartire le perdite nei casi di revoca dell'opzione e di interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente è stato modificato.

Come richiedere lo scomputo delle perdite anteriori al consolidato

Nel documento di prassi l'Agenzia ricorda che, come chiarito con la [circolare n. 15/E del 28 aprile 2017](#), lo scomputo delle perdite dei soggetti aderenti al consolidato anteriori all'esercizio dell'opzione può essere richiesto con il [modello IPEA](#), purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione di questo modello.

Quali perdite possono essere scomputate dagli accertamenti

In particolare, la consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo al consolidato può chiedere a scomputo dell'imponibile accertato con l'atto unico, le proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato. Se invece il maggior imponibile accertato non supera la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo dalla consolidata. In un'ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del Tuir, che limita espressamente l'utilizzo delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione.

L'Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato presentando il anche in alternativa al [modello IPEA](#) della consolidata, fino a concorrenza dell'importo accertato con l'atto unico.

Come attribuire le perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell'opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato. L'Agenzia specifica che il criterio da utilizzare è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al

momento dell'evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2018)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018](#), con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale -Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplicazioni – Art. 40-*bis*, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004

Link ai documenti richiamati:

[Perdite di periodo e perdite pregresse: lo scomputo dai maggiori imponibili nei procedimenti di accertamento](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 28 aprile 2017](#): «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento – Modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario e per adesione - Presentazione dell'istanza Modello IPEA – Effetti – Sospensione termini – Scomputo delle perdite richieste dai soggetti aderenti al consolidato – Modello IPEC – Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo richiesto con i modelli IPEA e IPEC – Esemplicazioni – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016, prot. n. 164492](#) – [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia](#)

delle entrate del 20 ottobre 2014, prot. n. 133104 – Art. 42, comma 4, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 40-bis, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, comma 1-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 introdotti dall'articolo 25 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Art. 9-bis del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 – Art. 36-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all'art. 40-bis del D.P.R. 600/1973

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 6 giugno 2011: «Consolidato nazionale: il nuovo procedimento di accertamento di cui all'articolo 40-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 9-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218»

Il nuovo regime di tassazione del consolidato nazionale

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 53 E del 20 dicembre 2004: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – Consolidato nazionale – Legge delega 07/04/2003, n. 80 – D.Lgs. 12/12/2003, n. 344 – Artt. da 117 a 129, del DPR 22/12/1986, n. 917 – DM del 09/06/2004 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 02/08/2004»